




SNALS conf.s.a.l.
segreteria provinciale di Venezia



LE SCHEDE DELLO SNALS

DISTRIBUZIONE DEL FIS

L'USR Veneto inoltra un quesito all'ARAN sulla materia, ottiene un parere e lo diffonde in maniera parziale e decontestualizzata.

Con la nostra scheda n. 159 del 26.9. 2016 avevamo già avuto occasione di commentare la nota del 10 giugno 2016 - prot. n. 11529- dell'USR Veneto su "compensi accessori corrisposti al personale della Scuola". Dicevamo delle citazioni a sproposito di alcuni provvedimenti del Garante, richiamavamo tutti ad una attenta lettura del contratto Scuola 2007, esprimevamo la nostra preoccupazione per " chiarimenti" che creavano disorientamento, frapponevano ostacoli a corrette relazioni sindacali, intervenivano su materia non di competenza dell'USR .

Recentemente l'USR per il Veneto è ritornato sull'argomento con la nota n. 24064 del 30.12.2016, oggetto "Parere dell'ARAN in merito alle modalità di informazione successiva alle OO.SS. per la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse."

Comunica di aver inoltrato un quesito all'ARAN in merito all'interpretazione dell'art. 6, comma 2, alla luce del diverso quadro normativo in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Rende noto che l'ARAN con nota prot. 10216/2016 del 20.12.2016 ha risposto al quesito nei termini che di seguito si riportano:

...si fa presente che l'art. 6, comma 2, del CCNL Scuola del 29.11.2007, che prevede la comunicazione dei nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo d'istituto, va inserito nell'attuale quadro legislativo e, pertanto, per procedere all'informazione successiva alle OO.SS. vanno utilizzate le opportune cautele già, peraltro, segnalate sulla questione dal Garante della Privacy. Infatti, al fine di evitare un cattivo utilizzo dei dati o addirittura un abuso, coerentemente a quanto previsto anche dal citato d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., tali informazioni vanno comunicate solo in forma aggregata.

Ancora una volta, nel massimo rispetto per tutti, auspichiamo che ognuno svolga al meglio il suo lavoro e si occupi delle cose che lo riguardano. E che le citazioni siano corrette.

Sulla questione noi proponiamo le seguenti riflessioni:

- 1. E' possibile che l'USR rivolga all'Aran un quesito in merito all'interpretazione (scrive proprio così l'USR!) di una norma contrattuale?**

Il Contratto impone ben altra procedura: Art.2 - interpretazione autentica del contratto -

- 1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione del contratto collettivo nazionale o integrativo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al successivo co. 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro 30 giorni dalla data del primo incontro.*
- 2. Al fine di cui al co. 1 la parte interessata invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata...*
- 3. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto*

collettivo nazionale o integrativo.

Anche l'art. 49 del d.lgs 165/2001, modificato dall'art. 61 del D.Lgs. 150/2009 prevede la stessa procedura:
1. *Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse.*

Abbiamo da subito stentato a credere che l'ARAN avesse risposto fornendo una sua interpretazione! Poteva aver esposto un suo parere, che vale zero, non certamente l'interpretazione autentica. Ed infatti il testo della nota ARAN - n. 10216 del 20.12.2016- parla di "richiesta di parere", dice che "l'interpretazione delle leggi esula dai compiti dell'Agenzia" che, invece, fornisce "solo un supporto tecnico mediante la formulazione di orientamenti generali di parte datoriale ...". E conclude: "Tuttavia a titolo di fattiva collaborazione si fa presente...".

Non abbiamo commenti. Però questo comportamento dell'USR è stucchevole, continua a creare confusione e mina corrette relazioni sindacali.

2. Ed ancora. L'USR pone il quesito "alla luce del diverso quadro normativo in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ...".

Intanto occorre dire che sono due i canali di richiesta di informazione su atti amministrativi. C'è un tipo di richiesta ai sensi dell'art. 6 del CCNL/2007 e un altro ai sensi del decreto legislativo 25.5. 2016, n. 97 (FOIA). Anche il Garante "da ultimo fa presente che restano impregiudicate le altre forme di conoscibilità degli atti amministrativi ..."

E poi, proprio il d.lgs 97/2016 amplia il diritto all'accesso - accesso generalizzato, lo definisce - che non riguarda soltanto i dati, le informazioni e i documenti, in possesso dell'amministrazione, per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione **ma si riferisce anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l'obbligo di pubblicazione** e che l'amministrazione deve quindi fornire al richiedente.

Nella fattispecie, l'oggetto della richiesta di accesso - per l'una e l'altra forma di conoscibilità - riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «dati personali») - basta il nome e il cognome - **ma** necessarie al raggiungimento dello scopo e non certamente informazioni personali di dettaglio (*data di nascita, codice fiscale, domicilio o indirizzo di residenza, recapiti telefonici o di posta elettronica personali, ISEE o relativa fascia, dati bancari, ecc...*). Chiediamo i *nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto -lett. n- per la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse-* lett. o-. (art. 6, co. 2 CCNL/2007).

Pensiamo che per il raggiungimento dello scopo (verifica dell'attuazione della contrattazione integrativa) siano necessarie informazioni dettagliate. Se l'USR o l'ARAN sono di parere contrario rispondano al seguente quesito:

in un contratto integrativo, ad esempio, è previsto che il compenso per le funzioni strumentali (docenti) debba essere di 500 euro a testa e per gli incarichi specifici (ATA) di 300 euro a testa . Come fanno la RSU e le OOSS a verificare l'attuazione di questo aspetto della contrattazione se non hanno un'informazione dettagliata dei compensi corrisposti ad ognuno? L'informazione aggregata non consente questa verifica. Ed allora?

Mestre, 16 gennaio 2017

pc2sc164Infsucc

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.
via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.); fax 041951188.
www.snalsvenezia.it; snals@snalsvenezia.it